



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
Ufficio DIFOR III

VISTO il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante norme per l'“Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” e, in particolare, l'art. 11, comma 4, che attribuisce la competenza per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base alla Commissione nazionale per il pioppo;

VISTO il D.M. 13 marzo 2015, n. 17132 di istituzione dell'Osservatorio nazionale per il pioppo (di seguito Osservatorio) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera f), che attribuisce all'Osservatorio la valutazione delle attività di sperimentazione dei cloni di pioppo di cui viene richiesta l'iscrizione nel registro nazionale dei materiali di base (di seguito R.N.M.B.), ai sensi del D.Lgs 10 novembre 2003, n. 386, e la formulazione delle proposte di iscrizione dei cloni con apposito atto ministeriale;

VISTO il D.D. 4 agosto 2015, n. 55016 e s.m.i. di istituzione del “Gruppo esperti tecnici” (di seguito GET) del quale si avvale l'Osservatorio ai fini di valutare le sperimentazioni di cloni forestali di pioppo secondo quanto previsto dal decreto istitutivo dell'Osservatorio all'art. 2, comma 1 lettera f) e dall'art. 11, comma 4 del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 1999/105/CE;

VISTO il D.M. 4 novembre 2015, n. 74738, con il quale sono state adottate le linee guida in materia di iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali ovvero sia i materiali di moltiplicazione “qualificati” che “controllati” quale parte del R.N.M.B.;

VISTO il D.M. 6 novembre 2015, n. 75568, con il quale un numero complessivo di settantadue cloni di pioppo tra quelli già iscritti, precedentemente all'istituzione del R.N.M.B., nel registro nazionale dei cloni forestali e quelli presentati alla Commissione e già valutati per l'iscrizione tra i materiali “controllati” ai sensi del D.Lgs 386/2003, sono stati iscritti in via definitiva al R.N.M.B. nella categoria “controllati”;

VISTO in particolare l'art. 3, comma 1 del sopracitato D.M. 6 novembre 2015 con il quale si stabilisce che l'aggiornamento dell'Elenco dei cloni di pioppo iscritti al R.N.M.B. avviene con decreto dipartimentale;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2018 n.34, concernente il “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e, in particolare, l'art. 16, comma 2, lettera a), nel quale si conferma che per l'iscrizione dei cloni di pioppo al R.N.M.B. è competente l'Osservatorio nazionale per il pioppo istituito con D.M. 13 marzo 2015, n. 17132 che riferisce del suo operato alla Commissione tecnica di cui alla lettera c) del medesimo comma 2;

VISTO il D.D. 12 febbraio 2019, n. 316 con il quale sono state integrate ed attualizzate le linee guida in materia di iscrizione dei cloni di pioppo al R.N.M.B. con l'adozione di procedure finalizzate all'iscrizione al registro sia dei cloni del genere pioppo che dei cloni di altre specie forestali;

VISTO il D.D. 28 marzo 2019, n. 616 con il quale venticinque dei settantadue cloni di pioppo iscritti al R.N.M.B. sono stati formalmente riconosciuti come cloni aventi caratteristiche di maggior sostenibilità ambientale (di seguito MSA);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
Ufficio DIFOR III

VISTO il D.D. 31 dicembre 2020, n. 9404688 con il quale l'allegato tecnico denominato "Appendice A" facente parte integrante del Decreto Dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316 è abrogato e sostituito dall'allegato tecnico denominato "Appendice A bis" per consentire anche la valutazione del possesso di caratteristiche MSA dei cloni di pioppo già iscritti o in fase di iscrizione al R.N.M.B.;

VISTO il D.P.R. 14 maggio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2021 n. 620, con il quale è stato confermato l'incarico a Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale al dott. Giuseppe Blasi già conferito con D.P.R. 15 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 agosto 2020 n. 784;

CONSIDERATO che il GET, riunitosi, il giorno 25 novembre 2021, ha valutato positivamente la documentazione integrativa richiesta al costituente sulla base della quale il clone AF13 soddisfa i requisiti minimi per l'inserimento nella lista MSA secondo quanto previsto dall'Appendice A bis del DD 316/2019;

TENUTO CONTO del parere positivo assunto dall'Osservatorio nella riunione tenutasi il 22 febbraio 2022 in merito alle decisioni tecniche del GET sul clone AF13;

DECRETA

Articolo unico

Integrazione elenco cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale

1. L'elenco dei venticinque cloni iscritti al R.N.M.B. nella categoria "controllati in via definitiva" che mostrano caratteristiche di "maggiore sostenibilità ambientale", in sigla MSA, indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del Decreto dipartimentale 28 marzo 2019, n.616, è integrato con il clone AF13 iscritto al R.N.M.B. nella categoria "controllati in via provvisoria" con Decreto Dipartimentale 31 ottobre 2019, n. 2029;
2. Ad integrazione del riconoscimento dell'elenco dei cloni di pioppo MSA, così come integrato con il presente decreto, avvenuto con il citato Decreto dipartimentale 28 marzo 2019, n.616, è prevista una valutazione periodica non superiore a quattro anni del possesso delle caratteristiche MSA per tutti i cloni del citato elenco secondo i criteri previsti dall'allegato IV dell'appendice B del Decreto dipartimentale 12 febbraio 2019, n. 316;
3. L'inserimento ed il mantenimento del clone AF13 nell'elenco dei cloni di pioppo MSA è condizionato ad una verifica biennale con presentazione da parte del costituente della documentazione prevista per le verifiche di cui al sopracitato allegato tecnico entro il mese di settembre di ogni biennio.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
Ufficio DIFOR III

4. Resta salvo l'obbligo immediato di comunicazione da parte del costituente al GET di eventuali attacchi di organismi nocivi che si verificassero nel periodo intercorrente fra due verifiche ufficiali nei termini previsti dai precedenti commi 2 e 3.

Il Capo Dipartimento
Giuseppe Blasi

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.